

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2846

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CANESTRARI, FORNALE e CENGARLE

Presentata il 24 febbraio 1961

Estensione della facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, alle entrate derivanti dal commercio dell'argento greggio e sue leghe

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge, 12 giugno 1955, n. 481, veniva, tra l'altro, data facoltà al Ministro delle finanze, in base a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 348, di istituire un regime speciale d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata per le entrate derivanti dal commercio dei semilavorati e lavorati di oro e di platino (articolo 3 della legge suddetta).

Si fa ora presente che gli operatori specifici (Banchi metalli preziosi) importano dall'estero grezzo che viene poi rivenduto ai vari richiedenti con il sistema, così detto, di vendita all'estero e cioè con la vendita effettuata prima di aver sdoganato la merce, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, eliminando così, legalmente, un passaggio e, quindi, il pagamento della relativa imposta generale sull'entrata che sarebbe stata dovuta se il committente avesse sdoganato il metallo per suo conto effettuandone in un secondo tempo la rivendita.

Tale sistema, purtroppo, non è sempre così facile e scorrevole ed obbliga quindi gli operatori a prolungare il buon fine della operazione, in cerca di acquirenti, eventua-

lità che si verifica spesso e che arreca perdite non indifferenti per ovvi maggiori aggravii dovuti a spese di magazzinaggio, interessi passivi, ecc.

Ad evitare tale dannoso intralcio, gli operatori specifici chiedono che, analogamente a quanto si è fatto con la legge 12 giugno 1955, n. 481, più sopra esposta, si faccia anche per l'argento e sue leghe; venga cioè data facoltà al Ministro delle finanze di istituire un regime speciale per le entrate derivanti dal commercio di detta materia.

Una volta delegato in tal senso il Ministro, gli operatori potranno con lui trattare per definire l'entità dell'aliquota condensata dell'imposta generale sull'entrata da applicare al momento dello sdoganamento di detto argento, lasciando così libera da ripetizione dell'imposta la successiva operazione di vendita.

La realizzazione di questo sistema snellirebbe l'operazione sollevandola da eventuali aggravii di spese che falchiano i ricavi, in quanto l'operatore potrà sdoganare la merce senza perplessità per le eventuali difficoltà che possono venir rappresentate dal dubbio della rivendita del metallo.

Tutto ciò premesso, si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della istituzione degli speciali regimi d'imposizione della imposta sull'entrata, ivi contemplati, è estesa alle entrate derivanti dal commercio dell'argento greggio e sue leghe, compreso l'argento dorato o platinato, dei rottami e residui di lavorazione.